

STUDI MACERATESI

44

ORDINI E CONGREGAZIONI RELIGIOSE
DAL CONCILIO DI TRENTO
ALLA SOPPRESSIONE NAPOLEONICA

ATTI DEL XLIV CONVEGNO DI STUDI MACERATESI

ABBADIA DI FIASTRA (Tolentino)

22-23 NOVEMBRE 2008

ESTRATTO

M A C E R A T A
CENTRO DI STUDI STORICI MACERATESI

2010

RAOUL PACIARONI

UN CERCATORE DI TESORI CONDANNATO DALL'INQUISIZIONE

La Congregazione della sacra romana e universale Inquisizione o Santo Uffizio fu creata nel 1542 da papa Paolo III con la bolla *Licet ab initio*. Consisteva di un collegio permanente di cardinali e altri prelati dipendente direttamente dal papa: il suo compito esplicito era mantenere e difendere l'integrità della fede, esaminare e proscrivere gli errori e le false dottrine. A questo scopo fu anche creato l'Indice dei libri proibiti. Il raggio d'azione degli inquisitori romani comprendeva tutto il mondo cristiano, ma la sua concreta attività, fatta eccezione per alcuni casi, si restrinse quasi solo all'Italia. Rimangono tristemente famosi i processi inquisitori celebrati da questo tribunale contro Giordano Bruno e Galileo Galilei.

La storia di questa Istituzione ecclesiastica è a tutti ben nota e la bibliografia ad essa afferente è vastissima. Infatti, pochi altri fatti storici hanno avuto la capacità di segnare l'immaginario collettivo quanto l'Inquisizione: il solo suo nome ha un potere evocativo fortissimo, rimandando all'immagine di frati cupi e senza volto che, avvolti nei loro sai, ascoltavano le confessioni di poveri sventurati, messi alla tortura in sotterranei tenebrosi. L'Inquisizione è divenuta simbolo di un sistema di potere oppressivo e disumano, spietato e implacabile, che schiaccia la coscienza dei singoli e paralizza con il terrore masse inermi di persone.

In tempi recenti gli studiosi hanno avuto il coraggio di affrontare con passione, ma anche con uno sguardo sgombro da pregiudizi, la storia dell'Inquisizione, andando oltre la leg-

genda e la letteratura, con la consapevolezza però che essa non è nata casualmente; superando il mito della sua crudeltà, senza però negare l'oggettiva durezza che la caratterizzò (comune, per altro, anche ai tribunali laici dell'epoca); soprattutto cercando di ricollocare entro il contesto storico che, unico, è in grado di restituirne pienamente il senso.

La pressoché assoluta mancanza di documenti, lo speciale segreto del quale fu circondata l'opera degli inquisitori non consentono di seguire con precisione e completezza l'azione del tribunale ecclesiastico. Gli atti processuali dell'Inquisizione romana sono infatti andati dispersi. L'archivio del Santo Uffizio venne dapprima saccheggiato dal popolo nel 1559 alla morte di Paolo IV, papa inquisitore, poi depredata ai tempi di Napoleone per rifornire di materiale le biblioteche francesi. In questo lungo viaggio attraverso le Alpi, molto materiale venne danneggiato o perduto e, malgrado svariate trattative, avviate dopo la sconfitta di Napoleone, per il suo rientro, esso fu solo in parte restituito (1).

Pertanto non sono poche le ragioni che inducono a rallegrarsi quando capita di ritrovare qualcuno di quei singolari atti processuali, che a leggerli attentamente, fuori da ogni malintenzionata speculazione, risultano di fatto documenti di storia e di costume di notevolissima rilevanza e quindi meritevoli di integrale pubblicazione (2).

Molti anni fa iniziammo l'esame del materiale conservato nell'Archivio della curia vescovile di Sanseverino, conservato in quel tempo nel piano nobile di Palazzo Scina-Gentili sede dell'Episcopio (trasferito, dopo gli eventi sismici del 1997, nei locali dell'ex-Seminario), allo scopo di far luce sul ricco patrimonio artistico esistente nelle numerose chiese della diocesi.

Nell'ordinare i fascicoli costituenti l'archivio ci capitò

(1) Per tutta la vicenda di veda J. TEDESCHI, *La dispersione degli archivi della Inquisizione romana*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», IX (1973), n. 2, pp. 298-312.

(2) In proposito cfr. A. DEL COL, *I processi dell'Inquisizione come fonte: considerazioni diplomatiche e storiche*, in «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», XXXV-XXXVI (1983-84), pp. 31-49; ID., *Strumenti di ricerca per le fonti inquisitoriali in Italia nell'età moderna*, in «Società e Storia», XX (1997), n. 75, pp. 143-167; n. 76, pp. 417-424.

di prenderne in mano uno che sulle prime non sapemmo come classificare; ed infatti era il primo del genere che, per l'argomento trattato, ci accadeva di trovare. Si trattava di un fascicolo in cui era trascritto un processo celebrato a Roma, un fascicolo dall'apparenza poco attraente, cartaceo, senza copertina, con spesse e profonde macchie d'inchiostro. Questo fascicolo che intendiamo ora illustrare consta di 4 fogli non numerati del formato di cm 27,7 x 20,5 scritti su entrambe le facciate meno l'ultima che è bianca. Il manoscritto non ha alcuna *intitulatio*, ma inizia subito con il verbale del processo. Soltanto nell'angolo superiore sinistro della prima pagina vi è notata, in scrittura più piccola, la parola «copia». Si tratta, infatti della copia, autenticata da un notaio, di un processo svoltosi il 18 marzo 1606 nel Palazzo del Santo Ufficio della capitale, fatto dall'inquisitore generale Agostino Galamini contro tal Severino Bergamini di Sanseverino, accusato di crimini connessi con la negromanzia (3).

Questo processo è importante soprattutto per il personaggio dell'inquisitore, vale dire Agostino Galamini, nato a Brisighella in Romagna nel 1552 e morto ad Osimo nel 1639. Frate domenicano, maestro in teologia, il Galamini era uomo di carattere deciso, inflessibile, abile negli affari, gran viaggiatore. Nel 1592 fu nominato inquisitore a Brescia, esercitò poi lo stesso incarico a Piacenza e a Genova, quindi a Milano. Verso il 1604 si trasferì a Roma dove fu nominato commissario generale del Santo Ufficio e quindi maestro del Sacro Palazzo da papa Clemente VIII. Nel 1608 divenne Maestro generale del suo Ordine. Papa Paolo V lo nominò nel 1611 cardinale con il titolo di Santa Maria in Ara Coeli. Nel 1613 fu eletto vescovo di Recanati e Loreto e poi nel 1620 fu trasferito alla sede di Osimo. Nonostante la dignità cardinalizia lo dispensasse, visse sempre nella piena osservanza delle leggi Domenicane, praticando le austerità dell'Ordine con l'astinenza e i digiuni (4).

(3) Archivio Vescovile di Sanseverino, ms. n. 23, Cassetta «S. Lorenzo. Benefici e parrocchie. Iura et Inventaria», fasc. sciolto di cc. 4 n.n. (copia autentica redatta da Quintiliano Adriano, notaio della Santa Inquisizione). Cfr. *Appendice*.

(4) Sull'importante figura del Galamini si veda A. CIACONIO-F. CABRERA-A. VIC-

Ma la sua figura è legata soprattutto all'inquisizione a Milano nel periodo dell'occupazione spagnola, di cui resta una gran mole di documenti (5). Il famigerato *Editto generale per il Santo Ufficio dell'Inquisizione di Milano, suo Stato e Dominio* del 1° aprile 1601, emanato dall'inquisitore generale Agostino Galamini, invita a denunciare eretici (o sospetti tali), idolatri, adoratori di Satana, maghi e streghe e chiunque operi incantesimi, malefici, guarigioni improvvise. Nel decreto un posto di rilievo spetta ovviamente al crimine di stregoneria e negromanzia, di cui non si manca di richiamare l'intera casistica: «Chi sapesse alcun Cristiano commettere Idolatria, o far sacrificio al Demonio, o giurare fedeltà, o essercitare incanti, magie, maleficii, stregherie, sortilegii, et altre attioni simili, o pur tentare rimedii, o medicamenti diabolici, con segni e parole inconite, o portando sopra di sé anelli, o altre cose, ove siano scolpiti nomi di Demonii, o voci superstiziose e non intese, ove per patto, che si ha col Demonio espresso o tacito, pretendono tali malefici d'haver con l'opra sua aiuto e consiglio, o per saper cose naturalmente occulte, o per eseguir le molte sceleratezze, che nell'animo concepiscono in detrimento delle creature sì ragionevoli come irragionevoli, o pure per remediare all'opre del Demonio col Demonio istesso, in condennatione dell'anime proprie, debba e sia tenuto denuntiarlo come sopra». L'invito

TORELLO, *Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S.R.E. Cardinalium*, Roma, 1630, col. 1935; P. COMPAGNONI, *Memorie storico-critiche della chiesa e de' vescovi di Osimo*, tomo IV, Roma, 1783, pp. 247-259; M. LEOPARDI, *Serie dei Vescovi di Recanati*, Recanati, 1828, pp. 206-207; G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, vol. XXVIII, Venezia, 1844, pp. 111-113; J.A. VOGEL, *De Ecclesiis Recanatensi et Lauretana earumque Episcopis commentarius historicus*, vol. I, Recanati, 1859, pp. 379-383; F.L. RAVAGLIA, *Papi e cardinali romagnoli. Cenni biografici*, Forlì, 1939, p. 13; A. REDIGONDA, *Galamini Agostino*, voce in *Enciclopedia Cattolica*, vol. V, Città del Vaticano, 1950, coll. 1852-1853; C. GRILLANTINI, *Storia di Osimo*, II ediz., vol. I, Pinerolo, 1969, pp. 410-418; D. PENONE, *I Domenicani nei secoli. Panorama storico dell'Ordine dei Frati Predicatori*, Bologna, 1998, pp. 325-330; S. RIVABENE, *Galamini Agostino*, voce in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 51, Roma, 1998, pp. 325-326.

(5) Per quel periodo resta fondamentale lo studio di L. FUMI, *L'Inquisizione romana e lo Stato di Milano: saggio di ricerche nell'Archivio di Stato*, Milano, 1913. Tale saggio storico era stato pubblicato precedentemente a più riprese nell'«Archivio Storico Lombardo». Per uno studio più recente si veda R. CANOSA, *Storia dell'Inquisizione in Italia dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento*, vol. IV, *Milano e Firenze*, Roma, 1988, pp. 11-108.

alla denuncia coinvolge anche «christiani che vivono secondo il costume de' Giudei, ovvero Giudeo che abbia indotto qualche Cristiano al viver Giudaico», coloro che detengono libri eretici o che li vendano e chi fornisce armi ad eretici. Dalla lettura dell'*Editto* è chiaro che ormai le competenze del tribunale si erano molto allargate. Le materie trattate dall'inquisitore nei processi non si limitarono più all'eresia come scelta consapevole e pertinace di dissenso dottrinale, ma si estesero in direzione delle altre forme di religione che erano fino allora sopravvissute a fianco del cristianesimo espurgato dai teologi: la magia, gli incantesimi, la scienza degli spiriti (6).

Anche il processo contro Severino Bergamini, di pochi anni posteriore all'*Editto*, riguarda crimini connessi ad aspetti negromantici. Il giovane, infatti, era accusato di aver cercato tesori con l'ausilio di uno speciale libro consacrato con riti magici. Si trattava probabilmente di uno di quei manuali di magia famosi nel Rinascimento, come *La chiave di Salomone*, il *Lamegeton*, il *Libro del Comando* attribuito a Cornelio Agrippa, tanto per citarne alcuni, i quali ebbero una certa diffusione e crearono nella gente semplice, con i loro strani segni e nomi infernali, la fama di oscuri, satanici libri di potere.

È ben noto, del resto, che in quel secolo le più assurde superstizioni furono credute e praticate, non solo nelle classi umili, ma anche in quelle medie e superiori e perfino da reputati cultori di scienze, famosi per dottrina e per zelo religioso. Fantastici tesori guardati da spiriti, di cui ci si può impossessare solo con particolari cerimonie magiche, da sempre si sono mescolati nell'immaginazione del popolo che, oppresso dalla dura fatica del lavoro, sperava in un'agiata vita di ricchezza. Su questo diffuso aspetto della tradizione popolare già alcuni anni fa abbiamo scritto un piccolo saggio cui ci permettiamo di rimandare (7).

(6) Archivio di Stato di Milano, *Miscellanea lombarda*, IX, 25. Cfr. G. FARINELLI-E. PACCAGNINI, *Processo per stregoneria a Caterina de Medici 1616-1617*, Milano, 1988, pp. 98-99. Si vedano anche le osservazioni di Attilio Agnoletto nella *Prefazione* a L. PARINETTO, *Solilunio. Erano donne le streghe?*, II ediz., Roma, 1996, p. IX.

(7) R. PACIARONI, *Ricerche di tesori nascosti nel Sanseverinate. Spigolature archivistiche e bibliografiche*, San Severino Marche, 1991.

Sull'imputato invece non possediamo altre informazioni oltre quelle che risultano dal testo del processo. Il suo nome era Severino Bergamini, figlio del fu Girolamo, aveva 25 anni ed era originario di Sanseverino nelle Marche. Il verbale non fornisce altri particolari che avremmo desiderato quali lo stato civile, l'occupazione o mestiere, il motivo per cui si trovava a Roma, da chi era stato denunciato e così via. È difficile dare una risposta a queste domande per il fatto che il Bergamini era di origini modeste anche se la sua famiglia era stata un tempo nobile; seguire pertanto le sue tracce rasenta l'impossibile. Sappiamo soltanto che cessò di vivere nel 1608 e il 23 marzo di quell'anno la sua salma fu tumulata nella chiesa di S. Domenico. Erano trascorsi solo due anni dal processo, ma le torture, il carcere e le altre sofferenze patite avevano segnato irrimediabilmente la sua giovane esistenza (8).

Per tornare al processo in oggetto, questo inizia con l'elencazione dei capi di accusa, che fra Agostino Galamini così compendia all'imputato: «Che havessi ricevute lettere di un tale a te dirette, il tenore delle quali in sostanza era, che da un certo luogo si mandava a Roma huomo a posta per pigliare un libro di Negromantia, che stava presso di te, a effetto di consecrarlo, con altri particolari, che generavano sospetto che tu havessi amicitia col demonio, et fossi in pratica di havere un spirito famigliare a tuo servitio. Che havendoti alcuni

(8) Lo storico locale Girolamo Talpa (1654-1739) enumera la Bergamini tra le famiglie nobili già estinte ai suoi tempi. Tra i membri della famiglia è ricordato Pietro Antonio Bergamini che coltivò le belle arti, ma con risultati assai modesti come si rileva da un suo intaglio in rame del 1618 raffigurante il martirio di S. Biagio. Cfr. G. TALPA, *Memorie della antica e nova città di Settempeda detta oggi S. Severino*, ms. n. 8 della Biblioteca Comunale di Sanseverino, vol. X, lib. VIII, p. 1400; G. RANALDI, *Memorie di Belle Arti*, vol. I, parte II, ms. n. 30/B della Biblioteca Comunale di Sanseverino, pp. 133-134/B276; R. PACIARONI, *Un elenco di cognomi sanseverinati del XVII secolo*, in «Miscellanea Settempedana», VI (2003), p. 90; ID., *Dipinti del XVII secolo nelle chiese di San Severino. Notizie e documenti*, in *Meraviglie del Barocco nelle Marche*. 1. *San Severino e l'alto Maceratese*, a cura di V. Sgarbi e S. Papetti, Milano, 2010, p. 95. La data di morte del Bergamini si ricava dal registro dei morti trasportati dalla Confraternita di S. Giovanni: «23 [marzo 1608]. Severino Bergamino [fu sepolto a] S. Domenico». Cfr. *In questo libro si fa memoria de tutti morti i quali se seppelliscono per li confrati della Compagnia del Crucifisso detta di San Giovanni [dal 1557 al 1769]*, ms. n. A215 della Biblioteca Servanzi di Sanseverino, c. 92.

detto di voler andare in certe parti per fare circoli et altre cose di Negromantia a fine di trovare tesori, tu perciò havessi loro prestati danari per haverne la parte a te promessa, et che tu ancora fossi andato a quelle parti per le sudette cose. Che fossi stato consapevole di molte cose magiche operate da alcuni, et havessi anco parlato con un spirito adosso a una persona obsessa, consultando con detto spirito molti particolari et specialmente se li secreti contenuti nel sudetto libro fossero cose buone. Che in effetto havessi poi mandato il sudetto libro a quelli che per lettere te n'havessero richiesto».

In base a questi indizi di colpevolezza il Bergamini era stato messo in prigione nelle carceri di Tor di Nona, situate lungo il fiume Tevere sulla riva opposta a Castel S. Angelo, ma non sappiamo per quanto tempo vi fosse rimasto. Qui era stato inizialmente interrogato dagli ufficiali della Santa Inquisizione e sotto giuramento aveva negato tutte le accuse che gli venivano mosse, ma poi di nuovo «giuridicamente esaminato» aveva confessato ogni addebito. Molti di quelli che venivano arrestati e messi in prigione, erano talmente torturati che finivano per confessare ciò di cui li si accusava.

L'inquisitore Galamini, pertanto, rammenta all'imputato i reati che egli aveva dichiarato: «Che in effetto havevi ricevuto le sudette lettere quali anco riconoscesti in giuditio. Che havevi prestati danari a certe persone a effetto di trovare tesori. Che havevi conforme alla richiesta fattati, mandato il sudetto libro continente molti secreti magici, et in particolare di consecrare la calamita, farti amare dalle donne et cagionare dishoneste corrutele».

Tuttavia, sembrando ai cardinali inquisitori che l'imputato non avesse detto tutta la verità, avevano ordinato che nei suoi confronti venisse eseguito un altro «rigoroso esame». Riportato perciò nelle carceri del Santo Ufficio era stato sottoposto a tortura e, ovviamente, in conseguenza di questa aveva fatto una più ampia confessione, ammettendo – come gli rammenta il Galamini – «Che più volte havevi letto il detto libro di Negromantia per tuo piacere et diletto, et non ad altro fine, et che essendoti stato promesso un spirito a tuo servitio, havevi risposto che l'haveresti accettato». Non soddisfatti nemmeno di questa ulteriore ammissione, i giudici avevano fatto tortu-

rare nuovamente il Bergamini per un quarto d'ora continuo, ma egli non aveva aggiunto niente di nuovo a quanto già detto in precedenza.

Giudici e carnefici impegnavano la fantasia alla ricerca delle torture più varie e dolorose. Non sappiamo a quali fu sottoposto il nostro inquisito, ma la più comune era allora la «corda». Si legavano le mani della vittima con una fune dietro la schiena, la si sollevava per mezzo di una carrucola fino al soffitto e poi la si lasciava cadere a terra di colpo. Talvolta si aggiungevano pesi ai piedi, in modo da accentuare lo strappo e lo stiramento. La tortura rappresenta il lato più fosco del processo inquisitoriale. Riportandosi però ai tempi e considerato che essa era comunemente applicata in tutti i processi criminali, si comprende almeno, anche se non si giustifica, questo mezzo di acquisizione di prova, con la concezione, all'epoca radicata, della enorme gravità dell'eresia come delitto non solo religioso, ma anche civile.

In base agli elementi scaturiti dal processo il Galamini, dopo aver invocato il nome di Gesù Cristo e della Madonna, pronuncia solennemente la sua sentenza: «Per questa nostra diffinitiva sentenza, quale sedendo pro tribunali proferimo in questi scritti, dicemo, pronunciamo, sententiamo et dichiaramo che tu, Severino Bergamini sudetto, per le cose contro di te dedotte nel processo et in parte anco da te confessate come sopra, ti sei reso a questo Santo Officio vehementemente sospetto di essere stato apostata da Dio al demonio, et di heresia, cioè di haver creduto che sia lecito servirsi dell'opera del demonio, a effetti magici e negromantici, et haver seco amicitia o patto tacito od espresso, et che a fine dishonesto et profano possano consecrarsi libri, calamita o altre cose; et che perciò sei obligato ad abiurare le sudette heresie et apostasia, et generalmente ogni altra heresia, errore et apostasia, che contradica alla Santa Catolica et Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra diffinitiva sentenza ti comandiamo che facci nel modo et forma che da noi ti sarà data. Dopo la quale abiura saremo contenti assolverti dalla scomunica maggiore, nella quale sei per la ritentione et lettura di detto proibito et pernicioso libro caduto, et a cautela dalla scomunica, nella quale per le dette heresie et apostasia potessi essere incorso».

Vengono quindi comminate le pene, affinché il colpevole non resti impunito dei reati commessi e perché esse servano anche di monito agli altri ad astenersi da simili delitti. Il Bergamini è condannato al soggiorno obbligato nella sua patria (Sanseverino) per un periodo ad arbitrio dei cardinali inquisitori, dalla quale non si sarebbe dovuto allontanare senza licenza scritta degli stessi cardinali. Inoltre gli vengono ingiunte altre pene canoniche di tipo penitenziale per la salute dell'anima: per i prossimi tre anni, tutti i venerdì di marzo doveva digiunare a pane e acqua. Per lo stesso triennio doveva ogni giorno recitare, inginocchiato davanti a qualche immagine sacra, cinque volte l'orazione domenicale (*Pater noster*) e la salutatione angelica (*Ave Maria*) con il salmo *Qui habitat in adiutorio*, e una volta la settimana i sette salmi penitenziali con le litanie e le preghiere annesse. Sempre per lo stesso periodo doveva confessarsi quattro volte l'anno da un confessore designato dal vescovo e comunicarsi in occasione delle quattro principali solennità della chiesa e cioè a Natale, Pasqua, Pentecoste e Ognissanti.

La sentenza fu pronunciata il 18 marzo 1606 dal suddetto fra Agostino Galamini a Roma, nel Palazzo del Santo Offizio, e venne letta personalmente al Bergamini dal notaio dell'Inquisizione. Ogni processo si concludeva con un *auto da fè*, in cui era data al condannato la possibilità di abiurare e riconciliarsi con la Chiesa. Ed è quello che anch'egli fece: inginocchiato davanti all'Inquisitore e poste le mani sul Vangelo pronunciò la consueta formula di abiura che aveva scritto di propria mano.

«Io Severino figliolo del quondam Girolamo Bergamini della Città di S. Severino nella Marca Anconitana, della età mia di anni vinticinque in circa, costituito personalmente in giuditio et inginocchiato avanti di voi Molto Reverendo Padre Frate Agostino Galamini da Brisighella dell'Ordine de Predicatori, Maestro di Sacra Theologia et Commissario generale dell'Officio della Santa et Universale Inquisitione Romana. Havendo avanti gli occhi miei li sacro santi Evangelii, quali tocco con le proprie mani, giuro che sempre ho creduto, credo al presente, et con l'aiuto di Dio crederò per l'avvenire tutto quello che tiene, crede, predica et insegna la

Santa Catolica et Apostolica Romana Chiesa. Ma perché sono stato giudicato da questo Santo Ufficio vehementemente sospetto di essere stato apostata da Dio al demonio, et di heresia cioè di haver creduto che sia lecito servirsi dell'opera del demonio a effetti magici et negromantici, et havere seco amicitia o patto tacito o espresso, et che a fine profano et dishonesto si possono consacrare libri, calamita et altre cose, perché non solamente ho tenuto presso di me et letto più volte un libro de secreti superstitiosi et diabolici, et comunicatolo ad altri, ma anco con danari ho cooperato a fare esperimenti magici, consultatomi col demonio intorno alle cose di negromantia, et mostratomi pronto ad accettare un spirito promessomi per mio servitio. Per tanto volendo io togliere dalle menti dei fideli questa vehemente sospitione contro di me si giustamente concetta, abiuro, detesto et maledico le sudette heresie et apostasia et generalmente ogni altra heresia, errore et apostasia contraria alla detta Santa Chiesa Catolica, et giuro et prometto che non solo per l'avvenire non commetterò mai più simili errori, per li quali si possa presumere in me tal sospitione, ma se conoscerò alcun tale lo denuntiarò a questo Santo Ufficio, over all'Inquisitore o Ordinario del luogo dove mi trovarò. Giuro anco et prometto di adempire et osservare intieramente tutte le pene et penitenze che mi sono state o mi saranno da questo Santo Ufficio imposte; et contravenendo io ad alcuna delle sudette mie promesse et giuramenti (che Dio non voglia) mi sottopongo a tutte le pene et castighi che sono da sacri canoni et altre Constitutioni generali et particolari contro simili delinquenti imposte et promulgate. Così Iddio mi aiuti et questi suoi sacro santi Evangelii che tocco con le proprie mani. Io Severino Bergamini sudetto ho abiurato, giurato, promesso et mi sono obligato come sopra. Et in fede del vero ho scritta et sottoscritta la presente cedola di mia abiuratione di propria mano et recitatola di parola in parola in Roma, nel Palazzo del Santo Ufficio, questo dì 18 di marzo 1606. Io Severino Bergamini mano propria».

Dopo questa ampia ritrattazione, giuramento e promessa da parte del Bergamini, il suo Inquisitore lo assolveva dalla scomunica in cui era incorso e lo riammetteva nella comu-

nione dei fedeli della Chiesa. All'atto erano presenti in qualità di testimoni i religiosi Andrea Pettini da Forlì e Pompeo Giuliucci da Offida, diocesi di Ascoli Piceno. Il notaio Quintiliano Adriani apponeva il sigillo della Santa Inquisizione per autenticare il documento.

Nel frattempo, una copia dell'atto veniva inviata al vescovo di Sanseverino, che all'epoca era mons. Orazio Marziario da Vicenza. Per ordine dello stesso prelado, la domenica 23 aprile 1606 nella cattedrale della città *inter missarum sollemnia*, il notaio e cancelliere vescovile Guidoguerra Boccaurati leggeva ad alta voce il testo della sentenza portandola così a conoscenza di tutto il popolo presente. Al carcere, alla confessione estorta con la tortura e con la paura si aggiungeva così anche l'umiliazione della pubblica gogna. Come che sia, sarà bene a questo punto lasciare il giudizio al lettore e limitarci a riportare in appendice, con la maggiore esattezza possibile, il nostro manoscritto.

Vogliamo solo aggiungere, in chiusura, il breve ricordo di un altro sanseverinate, contemporaneo del Bergamini, vittima anch'egli del Santo Uffizio. Si tratta di Filippo Agostino Ricci, frate agostiniano, baccelliere, reggente a Pavia e quindi ad Ancona, religioso di profonda dottrina e di vaste cognizioni (9). Lo storico locale Bernardo Gentili riferisce con eufemismo che il M^o Ricci, «tratto dal vero sentiero da qualche pellegrina dottrina aliena dal dogma cattolico (come fu voce) morì in Roma poco dopo la sua carcerazione nel Sant'Ufficio». Germano Margarucci aggiunge che fu teologo della regina Cristina di Svezia e dei cardinali Altieri, Ricci e Azzolini, ottenendo la stima di molti ragguardevoli personaggi della capitale, «ma la lingua de' maligni e degli invidiosi non la risparmiò ai meriti del Ricci, che dovette soccombere ad una fiera persecuzione non si sa con qual ragione mossagli contro. Dopo tre giorni adunque di febbre maligna ai 15 di luglio del 1689 premonito di tutti i sacramenti morì il nostro P. Ago-

(9) R. MAIOCCHI - N. CASACCA, *Codex Diplomaticus Ord. E. S. Augustini Papiae*, vol. V, Pavia, 1915, p. 68; *Gli Agostiniani e le Marche. Personaggi e conventi*. Catalogo Esposizione dell'Editoria Marchigiana - X edizione, Tolentino, 1989, p. 74.

stino in Roma nelle carceri del S. Offizio dalle quali sarebbe forse sortito innocente se la morte non gli avesse troncata ogni speranza di giustificarsi» (10).

Rimangono sconosciuti i motivi per cui il Ricci venisse perseguitato dal tribunale della fede, ma l'arrivo della morte sottrasse providenzialmente l'infelice alla crudeltà dei suoi giudici.

(10) B. GENTILI, *Memorie storiche di Sanseverino*, ms. n. A70 della Biblioteca Servanzi di Sanseverino, c. 237; B. CRIVELLI, *Nomi, date, notizie per gli uomini illustri di Sanseverino*, ms. n. A14 della Biblioteca Servanzi di Sanseverino, c. 48; G. MARGARUCCI, *Cenni Biografici di alcuni Uomini Illustri Settempedani*, ms. n. 51 della Biblioteca Comunale di Sanseverino, *alla voce*. Dopo la morte del P. Ricci, il Generale degli Agostiniani diede ordine che si formasse un inventario della sua libreria e di tutte le altre cose che si trovavano nel convento di S. Matteo di Roma dove aveva dimorato, che mandò poi al convento di Sanseverino, di cui il Ricci era figlio. Furono perciò a questo convento rimessi i suoi libri e manoscritti accompagnati anche da una sua lettera per i Magistrati della città che avevano perorato la restituzione. La lettera era di questo tenore: «Illustrissimi Signori Padroni Colendissimi. Subito intesa la morte del Padre Maestro Ricci bona memoria feci fare inventario di tutte le sue robbe, ed in specie delli libri ritrovati in San Matteo, quali si conservano per restituirli intieramente a cotesto convento. È ben vero, che qualche numero di questi fu trasportato nel Santo Tribunale, né son certo quali possa ricuperarne, ma le Signorie Vostre Illustrissime devono ben persuadersi, che io per le parti del mio officio, anzi per le moltissime obbligazioni che professo a San Severino in venerazione del Maestro Antimi, e delle grazie delle Signorie Vostre Illustrissime, terrò cotesto convento in oggetto et in numero de miei proprii interessi. Conosco di dover rendere infinite grazie alla bontà che mostrano verso di me e della mia Religione, e riceverò come fortuna le occasioni di dimostrarle la mia osservanza, ed esercitare la servitù che protesto al lor merito, rassegnandomi con tutto l'animo. Roma, 30 luglio 1689. Delle Signorie Vostre Illustrissime io umilissimo et obbligatissimo servitore fra Fulgenzio Travalloni Generale di S. Agostino». Archivio Storico Comunale di Sanseverino, *Lettere e Decreti dei Signori Superiori degli anni dal 1662 al 1740*, vol. 19, cc. 66-66v.

APPENDICE

1606, marzo 18. Roma

Sentenza pronunciata da fra Agostino Galamini da Brisighella, Commissario generale della Santa Inquisizione Romana, contro Severino di Girolamo Bergamini da Sanseverino, e atto di abiura dello stesso Bergamini.

Archivio Vescovile di Sanseverino, ms. n. 23, Cassetta «S. Lorenzo. Benefici e parrocchie. Lura et Inventaria», fasc. sciolto di cc. 4 n.n. (copia autentica redatta da Quintiliano Adriano, notaio della Santa Inquisizione).

[c. 1r] Noi frate Agostino Galamini da Brisighella dell'Ordine de Predicatori Maestro di Sacra Theologia et Commissario Generale della Santa et Universale Inquisitione Romana.

Essendo che tu Severino figliuolo del quondam Girolamo Bergamini della città di S. Severino nella Marca Anconitana, dell'età tua d'anni 25 in circa, stato inditiato in questo Santo Officio.

Che havessi ricevute lettere di un tale a te dirette, il tenore delle quali in sostanza era, che da un certo luogo si mandava a Roma huomo a posta per pigliare un libro di Negromantia, che stava presso di te, a effetto di consecrarlo, con altri particolari, che generavano sospetto che tu havessi amicitia col demonio, et fossi in pratica di havere un spirito famigliare a tuo servitio.

Che havendoti alcuni detto di voler andare in certe parti per fare circoli et altre cose di Negromantia a fine di trovare tesori, tu perciò havessi loro prestati danari per haverne la parte a te promessa, et che tu ancora fossi andato a quelle parti per le sudette cose.

Che fossi stato consapevole di molte cose magiche operate da alcuni, et havessi anco parlato con un spirito adosso a una persona obsessa, consultando con detto spirito molti particolari et specialmente se li secreti contenuti nel sudetto libro fossero cose buone.

Che in effetto havessi poi mandato il sudetto libro a quelli che per lettere te n'havevano richiesto.

Fosti perciò carcerato nelle carceri di Torre di Nona dove col tuo giuramento dalli officiali di questa Santa Inquisizione esaminato nel tuo primo costituito negasti tutte le cose opposteti, ma poi di novo giuridicamente esaminato confessasti.

Che in effetto havevi ricevuto le sudette lettere quali anco riconosciesti in giuditio.

Che havevi prestati danari a certe persone a effetto di trovare tesori.

Che havevi conforme alla richiesta fattati, mandato il sudetto libro continente molti secreti magici, et in particolare di consecrare la calamita, farti amare dalle donne et cagionare dishoneste corrutele.

Et leggendosi nelle sudette lettere queste parole, cioè: Il negotio passerà [*c. 1v*] bene, è andato in lungo adesso per alcuni rispetti, l'amico nostro si ricorda del fatto vostro di quanto v'impromise; tu interpretando le sudette parole dicesti:

Che per il negotio s'intendeva il trovare i tesori et constringere li spiriti, et per l'amico significavasi uno spirito il quale, come ti fu riferito, haveva promesso far havere anco a te un altro spirito a servitio tuo, che ti haverebbe fatto diventare commodo et ricco, questa essere la promessa di che si ragionava nelle lettere.

Et parendo a gli Illustrissimi et Reverendissimi Signori Cardinali Generali Inquisitori che tu non havessi intieramente detta la verità, ordinorno che contra di te si venisse al rigoroso esame.

Onde ridotto alle carceri di questo Santo Officio et giuridicamente nel luogo della tortura esaminato confessasti.

Che più volte havevi letto il detto libro di Negromantia per tuo piacere et diletto, et non ad altro fine, et

Che essendoti stato promesso un spirito a tuo servitio, havevi risposto che l'haveresti accettato.

Et successivamente nel rigoroso esame per un quarto d'ora continuato niente di novo aggiogesti a gli altri tuoi detti.

Et havendo noi visto il decreto delli sudetti Illustrissimi et Reverendissimi Signori Cardinali fatto nella Congregatione Generale della detta Santa Inquisitione alli 12 di gennaro del presente anno 1606 per il quale a noi è commessa la speditione di questa causa vertente tra il Reverendo Signor Lodovico Bordi dell'una et dell'altra legge dottore, procuratore fiscale di detta Santa Inquisitione da una parte, et te Severino Bergamini, reo inquisito, processato et in parte confesso (come sopra dall'altra) di consiglio et parere de Reverendi Dottori Theologi et Canonisti, siamo venuti all'infrascritta sentenza.

Invocato dunque il nome di Nostro Signore Giesù Christo et della sua gloriosissima Madre sempre Vergine Maria. Per questa nostra diffinitiva sentenza, quale sedendo pro tribunali proferimo in questi scritti, dicemo, pronunciamo, sententiamo et dichiaramo che tu, Severino Bergamini sudetto, per le cose contro di te dedotte nel processo et in parte anco da te confessate come sopra, [*c. 2r*] ti sei reso a questo Santo Officio vehementemente sospetto di essere stato apostata da Dio al demonio, et di heresia, cioè di haver creduto che sia lecito servirsi dell'opera del demonio, a effetti magici e negromantici, et haver seco amicitia o patto tacito od espresso, et che a fine dishonesto et profano possano consecrarsi libri, calamita o altre cose; et che perciò sei obligato ad abiurare le sudette heresie et apostasia, et generalmente ogni altra heresia, errore et apostasia, che contradica alla Santa Catolica et Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra diffinitiva sentenza ti comandiamo che facci nel modo et forma che da noi ti sarà data. Dopo la quale abiura saremo contenti assolverti dalla scomunica maggiore, nella quale sei per la ritentione et lettura di detto prohibito et pernicioso libro caduto,

et a cautela dalla scomunica, nella quale per le dette heresie et apostasia potessi essere incorso.

Et accioché di questi tuoi si gravi eccessi non vadi del tutto impunito, et la correctione tua giovi anco per essemplio a gli altri che si astenghino da simili delitti.

Ti rileghiamo nella tua patria di S. Severino ad arbitrio delli sudetti Illustrissimi et Reverendissimi Signori Cardinali, d'onde non potrai partire senza licenza espressa *in scriptis* delle loro Illustrissime et Reverendissime Signorie sotto pene arbitrarie a detti Illustrissimi Signori Cardinali.

Et per penitENZE salutari ti imponemo.

Che per tre anni prossimi a venire digiuni tutti li veneri di marzo in pane et acqua.

Che per il detto tempo reciti ogni giorno inginocchiato avanti qualche sacra imagine cinque volte l'oratione domenicale et la salutatione angelica, col salmo *Qui habitat in adiutorio etc.*, et una volta la settimana li sette salmi penitenziali con le litanie et preci annesse.

Et finalmente che per il detto tempo di tre anni ti confessi sacramentalmente quattro volte l'anno a un confessore esposto dal tuo Ordinario, et [c. 2v] di suo consiglio ti comunichi nelle quattro principali solennità cioè della Natività, et Resurrectione di Nostro Signore Giesù Christo, della Sacra Pentecoste et di tutti li Santi.

Riservando però a detti Illustrissimi et Reverendissimi Signori Cardinali in tutto et in parte la moderazione, mitigatione et commutatione delle sudette pene et penitENZE.

Et così dicemo, pronunciamo, sententiamo, dichiaramo, rileghiamo, penitentiamo et riserviamo rispettivamente in questo et in ogni altro miglior modo et forma, che di ragione potemo et dovemo.

Frat'Agostino Galamini da Brisighella Commissario generale del Santo Officio così ho pronunciato.

Die sabbati 18 Martii. Anno a Nativitate Domini Nostri Iesu Christi 1606. Indictione quarta. Pontificatus Sanctissimi Domini Nostri Domini Pauli divina providentia Papae quinti, anno primo, lata, data et in his scriptis promulgata fuit superscripta sententia per supradictum Admodum Reverendum Patrem Commissarium pro tribunali ut supra sedente. Romae, in Palatio Sancti Officii, lecta vero per me etc., alta et intellegibili voce, presente ibidem dicto Severino audiente et intelligente, dictaeque sententiae acquiescente quam cui parere volens genuflexus coram eodem Admodum Reverendo Patre Commissario Sacrosanta Dei Evangelia coram posita manibus corporaliter tangens, abiuravit, maledixit et detestatus est apostasiam a Sancta Fide Christiana ad cultum demonum et heresos de quibus vehementer suspectus iudicatus fuit prout in schedula abiurationis huiusmodi eius propria manu scripta et subscripta latius continetur, cuius tenor sequitur videlicet:

Io Severino figliolo del quondam Girolamo Bergamini della Città di S. Severino nella Marca Anconitana, della età mia di anni vinticinque

in circa, costituito personalmente in giuditio et inginocchiato avanti di voi Molto Reverendo Padre Frate Agostino Galamini da Brisighella dell'Ordine de Predicatori, Maestro di Sacra Theologia et Commissario generale dell'Officio [c. 3r] della Santa et Universale Inquisitione Romana. Havendo avanti gli occhi miei li sacro santi Evangelii, quali tocco con le proprie mani, giuro che sempre ho creduto, credo al presente, et con l'aiuto di Dio crederò per l'avvenire tutto quello che tiene, crede, predica et insegna la Santa Catolica et Apostolica Romana Chiesa. Ma perché sono stato giudicato da questo Santo Officio vehementemente sospetto di essere stato apostata da Dio al demonio, et di heresia cioè di haver creduto che sia lecito servirsi dell'opera del demonio a effetti magici et negromantici, et havere seco amicitia o patto tacito o espresso, et che a fine profano et dishonesto si possono consacrare libri, calamita et altre cose, perché non solamente ho tenuto presso di me et letto più volte un libro de secreti superstitiosi et diabolici, et comunicatolo ad altri, ma anco con danari ho cooperato a fare esperimenti magici, consultatomi col demonio intorno alle cose di negromantia, et mostratomi pronto ad accettare un spirito promessomi per mio servitio. Per tanto volendo io togliere dalle menti dei fideli questa vehemente sospitione contro di me si giustamente concetta, abiuro, detesto et maledico le sudette heresie et apostasia et generalmente ogni altra heresia, errore et apostasia contraria alla detta Santa Chiesa Catolica, et giuro et prometto che non solo per l'avvenire non commetterò mai più simili errori, per li quali si possa presumere in me tal sospitione, ma se conoscerò alcun tale lo denuntiarò a questo Santo Officio, over all'Inquisitore o Ordinario del luogo dove mi trovarò. Giuro anco et prometto di adempire et osservare intieramente tutte le pene et penitenze che mi sono state o mi saranno da questo Santo Officio imposte; et contravenendo io ad alcuna delle sudette mie promesse et giuramenti (che Dio non voglia) mi sottopongo a tutte le pene et castighi che sono da sacri canoni et altre Constitutioni generali et particolari contro simili delinquenti imposte et promulgate. Così Iddio mi aiuti [c. 3v] et questi suoi sacro santi Evangelii che tocco con le proprie mani.

Io Severino Bergamini sudetto ho abiurato, giurato, promesso et mi sono obligato come sopra. Et in fede del vero ho scritta et sottoscritta la presente cedola di mia abiuratione di propria mano et recitatola di parola in parola in Roma, nel Palazzo del Santo Officio, questo dì 18 di marzo 1606.

Io Severino Bergamini mano propria.

Qua abiuratione et detestatione sic ut supra facta, idem Severinus adhuc ibidem genuflexus fuit ab eodem Admodum Reverendo Patre Commissario absolutus in forma Ecclesiae consueta a sententia excommunicationis quam praemissorum causa et occasione quomodolibet incurrerat et communioni fidelium participationique ecclesiasticorum sacramentorum et Sanctae Matris Ecclesiae unitati et gremi restitutus adhibitibus orationibus et cieremoniis solitis et consuetis ac iniunctis eidem

poenitentiis salutaribus de quibus in sententia. Super quibus etc. Actum Romae, ubi supra in mansionibus eiusdem Patris Commissarii, presentibus Reverendis Dominis Andrea de Pectinis Forolivensi et Pompeo Iuliucci de Offida Asculanae Dioecesis, testibus etc.

Praesens copia sententiae et abiurationis desumpta est ex suo originali existenti in Archivio Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis cum quo concordat. Et in fideam eam sigillo Sanctae Inquisitionis praedictae munitam subscripsi.

Quintilianus Adrianus Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis notarius.

(Sigillo a secco rotondo con nel campo le figure dei SS. Pietro e Paolo ed intorno la scritta: · S · OFFICIVM · S · ROM · ET · VNIVERSALIS · INQUISITIONIS ·)

[c. 4r]

1606, die solis 23 aprilis. Ego Guidoguerius Buccauratus de Sancto Severino notarius publicus et cancellarius episcopalis civitatis praefatae Sancti Severini de ordine Perillustris et Reverendi Domini Episcopi Domini Nostri supra sententiam cum omnibus in dicta sententia lexi alta et intellegibili voce inter missarum sollempnia in cathedrali ecclesia Sancti Severini notificavi omni populo astante supradicta omnia cum diligentia qua potui et prout mihi innuitum fuit a prefato Reverendo Domino Nostro et inter alios presentes Reverendos Dominos Antenorem Sciarram et Achillem Achilleum cives Sancti Severini presentes et audientes etc., non solum predicto sed et omni alio etc.

Ita est Guidoguerius Buccauratus notarius et cancellarius rogatus etc.

